Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to BARBERO ROBERTA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MEINERI dott.ssa FEDERICA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Marene, lì 11 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE MEINER L'dott.ssa FEDERICA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11 dicembre 2014 al 26 dicembre 2014, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267.

Marene, lì 11 dicembre 2014



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

	Divenuta esecutiva il giorno	the standing of one community
Decorsi 10 giorni dalla pu	abblicazione (art. 134, comma 3°,	D.Lgs. n. 267/2000).
Marene, lì	Thursday of the first two ways of the country	SEGRETARIO COMUNAI



COMUNE DI MARENE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN AREA RESIDENZIALE C2 (S.U.E. 8) - COMPARTO B. PROPOSTA DI VARIANTE. ACCOGLIMENTO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **venti**, del mese di **novembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica		Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO		X	11 27
BERTOLA MARIO	ASSESSORE		X	
ARRIGO VALENTINA	ASSESSORE		X	
CARENA ALESSANDRO	ASSESSORE		X	
RACCA MARCO	ASSESSORE		1 1	X
		Totale	4	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.G.C. N. 126 DEL 20/11/2014.

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN AREA RESIDENZIALE C2 (S.U.E. 8) – COMPARTO B. PROPOSTA DI VARIANTE. ACCOGLIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.04.2003 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa – COMPARTO "B" – relativo ai terreni compresi in area residenziale C2 – S.U.E. 8 del Piano Regolatore Generale Comunale proposto dal fu signor SUPERTINO Domenico;

VISTA la Convenzione urbanistica tra il Comune di Marene ed i signori SUPERTINO Domenico e CAGLIERO Maria Teresa, coniugi, al tempo comproprietari degli immobili oggetto del PEC sopra citato, stipulata con rogito Notaio Fiorella BORRO, in data 25.11.2003, repertorio n. 32936/13239, registrato a Savigliano in data 09.12.2003, al n. 502 serie 1, trascritto a Saluzzo in data 12.12.2003, ai numeri 8731/6367;

CONSIDERATO CHE alla data del 24.11.2013 risultano decorsi i dieci anni di validità del P.E.C. come stabilito dall'articolo 28 della legge n. 1150/1942 ma, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3-bis della legge numero 98 del 09.08.2013, i termini di validità stati sono prorogati di tre anni, come peraltro richiesto espressamente dagli interessati con nota pervenuta in data 21.11.2013, nostro protocollo n. 5884;

PRESO ATTO CHE in seguito al decesso del signor SUPERTINO Domenico i suoi eredi, con nota pervenuta in data in data 31.12.2012, nostro protocollo n. 7074, avanzavano richiesta di monetizzazione, alternativa alla dismissione di un'area della superficie di mq. 160,93 destinata ad aiuola, posta lungo il fronte est dell'area di pertinenza degli edifici residenziali, nel frattempo realizzati, al fine di accorparla al resto della loro proprietà, richiesta motivata da un avvenuto minor utilizzo della capacità edificatoria prevista dal PEC in mc. 1.711,00 contro i mc. 767,23 effettivamente realizzati a seguito edificazione di due unità abitative contigue, già ultimate;

VISTA la nota prot. n. 2084 del 08/04/2013 con la quale l'ex Sindaco, Sig. PELISSERO Edoardo e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, comunicavano agli eredi del signor SUPERTINO Domenico che l'Amministrazione Comunale era sostanzialmente favorevole all'accoglimento dell'istanza di monetizzazione dell'area verde prevista in dismissione dal S.U.E in oggetto, a condizione che si fosse provveduto a formalizzare un'idonea proposta di variante al P.E.C. - comparto B a suo tempo approvato, determinando in sede di convenzione modificativa, il valore dell'area da monetizzare secondo le indicazioni di cui all'art. 21, comma 4 bis della L.R. 56/1997, come modificata con L.R. n. 3 del 25.03.2013 ed inoltre a condizione di addivenire alla conclusione dell'iter di approvazione della variante al P.E.C. entro la scadenza del termine di validità dello stesso P.E.C. (oggi per effetto della sopraccitata proroga dei termini per legge, stabilito al 24.11.2016).

VISTA la formale proposta di Variante al P.E.C., corredata da relativa documentazione tecnica a firma dell'arch. Ezio RUFFINO, con studio professionale in Vinovo presentata in data 28/06/2013, nostro protocollo n. 3594, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 07/08/2013;

PRESO ATTO delle integrazioni alla suddetta proposta di Variante al P.E.C. pervenute in data 14/10/2014, nostro prot. n. 5377:

VISTA la Relazione in data 14/11/2014 del geom. Valerio PRIORA, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che, sulla base di quanto illustrato dal progettista nella relazione a corredo della proposta di variante, in merito all'assoggettamento della proposta di variante in esame alla fase di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, così conclude: "Si ritiene pertanto che la Variante al P.E.C. proposta non incida in alcun modo sulle componenti ambientali e pertanto che sia legittimo non attivare la procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. che potrebbe configurarsi come un inutile aggravio del procedimento, si richiama in tal senso il pronunciamento del TAR Abruzzo Sezione staccata di Pescara che nella sentenza n. 693 del 13.12.2011 così si esprime: "Come noto, la valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta dalla direttiva comunitaria 42 del 2001 all'art. 2, recepita dal decreto legislativo 152 del 2006, all'art. 5 e seguenti. La norma è entrata in vigore il 31 luglio del 2007, laddove l'adozione della variante risale al 23 ottobre 2007 e la sua approvazione al 16 novembre del 2010. Sulla base di tale normativa sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, oltre che le loro modifiche. La VAS deve avvenire nella fase procedimentale preparatoria, dopo l'adozione e prima dell'approvazione definitiva dello strumento pianificatorio. Invero, nella procedura prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 152, si possono distinguere due fasi: la prima riguarda la valutazione della stessa necessità di assoggettamento alla valutazione ambientale mentre la seconda riguarda la valutazione vera e propria, che richiede ovviamente un'adeguata istruttoria e una specifica valutazione e conseguente decisione endoprocedimentale. La normativa risulta applicabile a tutti gli

strumenti urbanistici, con la sola implicita eccezione di quelli che per la loro limitata portata e per il ridotto contenuto non interessano in alcun modo l'ambiente. Si tratta di un'eccezione che peraltro deve risultare dalla motivazione dell'atto di programmazione e comunque riguarda ipotesi del tutto limitate, ed esula comunque dalla variante generale al PRG in esame. Per quanto sopra si demanda alla Giunta Comunale in sede di esame della pratica di che trattasi un pronunciamento finale circa la necessità o meno dell'espletamento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta variante".

RITENUTE condivisibili le conclusioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale anche in considerazione del fatto che, ai fini ambientali, nulla viene ad essere modificato in quanto la destinazione di fatto della stessa area continua ad essere sempre a verde, cambiando di fatto la sola proprietà: verde privato anziché pubblico.

CONSIDERATA inoltre la difficoltà sempre crescente che l'Amministrazione Comunale riscontra nella gestione del verde pubblico a causa della riduzione delle risorse economiche e nell'impossibilità di un aumento degli organici di personale a fronte invece dell'aumentare della dotazione di aree verdi proprio a seguito delle dismissioni previste dalle nuove urbanizzazioni e considerato inoltre che aree di piccole dimensioni come quella di che trattasi sono difficilmente gestibili in quanto richiedono notevoli prestazioni di manodopera, con il conseguente rischio di carenza di manutenzione e ritenuto, pertanto, del tutto positivo che in termini di gestione la suddetta area resti di proprietà privata anziché pubblica;

In relazione a quanto sopra esposto si esprime parere favorevole, per quanto di competenza all'accoglimento della proposta di variante al P.E.C. in oggetto."

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

RICHIAMATA la Legge 17/08/1942, n. 1150 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge 28/01/1977, n. 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge 05/08/1978, n. 457 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 32 in data 13/07/1995 con cui si adottava l'ultimo P.R.G.C. (approvazione Regione Piemonte con D.G.R. n. 12-25590 in data 07/10/1998) e le successive varianti;

APERTA ampia discussione in merito;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 0901 espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del TUEL 267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di accogliere la proposta di variante al P.E.C. in area residenziale C2 (S.U.E. 8) Comparto B a firma del Progettista Arch. Ezio RUFFINO;
- di dare atto, con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica alla quale devono sottostare tutti i piani urbanistici compresi quelli attuativi, che la proposta di Variante al P.E.C. in oggetto è relativa ad un Piano Esecutivo Convenzionato approvato nell'anno 2003 e ormai realizzato in tutte le sue componenti fondamentali (nuovi edifici residenziali, viabilità, infrastrutture e allacciamenti) e che pertanto non sia necessario attivare la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

* * * * *